



# *Tribunale di Torre Annunziata*

UFFICIO DI PRESIDENZA

PROT. n. 1199 /22 INF.

Torre Annunziata,

6 APR 2022

---

**OGGETTO:** nomine ctu categoria periti assicurativi e periti automobilistici - **precisazioni-**

---

AI SIGG. GIUDICI DEL TRIBUNALE

AI SIGG. GOP DI  
TORRE ANNUNZIATA  
SORRENTO  
GRAGNANO

Facendo seguito alla comunicazione del 10/2/2022 prot. 466, che si allega in copia, si evidenzia che è stato erroneamente segnalato che tra le attività che possono svolgere i periti assicurativi “non rientrano le attività di ricostruzione dinamica e cinematica degli eventi dannosi”.

Tale compito, in assenza di un’apposita riserva di legge, non appartiene alla sfera di competenza esclusiva di alcuna figura professionale, pertanto l’attività di ricostruzione dinamica e cinematica non è fra quelle riservate ai periti assicurativi (iscritti alla consap) ai sensi dell’art. 156 c.a.p ma non è nemmeno preclusa agli stessi.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
DR. ERNESTO AGHINA



# *Tribunale di Torre Annunziata*

UFFICIO DI PRESIDENZA

PROT. N. 466 /INF./2022

Torre Annunziata,

19 FEB 2022

---

**OGGETTO** : nomine ctu categoria periti assicurativi e periti automobilistici

---

AI SIGG. GIUDICI DEL TRIBUNALE

AI SIGG. GIUDICI PACE DI  
TORRE ANNUNZIATA  
SORRENTO  
GRAGNANO

A seguito di numerose segnalazioni pervenute ricordo alle SS.LL. che gli esperti camerali (**PERITI AUTOMOBILISTICI**) inseriti nell'albo dei CTU di questo Tribunale, che esplicano funzioni di carattere prevalentemente pratico, sub categoria 042 "valutazioni danni ad autoveicoli" e sub. cat. n. 43 "valutazione danni a motocicli e cicli"- **non sono abilitati** a svolgere l'attività professionale volta all'accertamento ed alla stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti come indicato nell'art. 156 del Codice delle Assicurazioni Private.

Per l'esecuzione di tali operazioni occorre far ricorso alla figura professionale del **PERITO ASSICURATIVO**, abilitato per legge all'esercizio di tali attività, quale iscritto al corrispondente Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi; tra le attività che possono svolgere i periti assicurativi **non rientrano le attività di ricostruzione dinamica e cinematica** degli eventi dannosi, ai sensi dell'art. 2 co. 1 del Regolamento Consap n. 1/2015.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
DR. ERNESTO AGHINA